

**Oggetto:** Convenzione tra le Aziende della Regione Sardegna per l'espletamento in Unione di Acquisto della Procedura di Gara per la fornitura di energia elettrica per l'annualità 2014, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno.

**L'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro**, in persona del Direttore Generale, Dott. Antonio Maria Soru, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Demurtas, 1, 08100 Nuoro

e

**L'Azienda Sanitaria Locale di Sassari**, in persona del Dott. Marcello Giannico, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Catalocchino n. 11, 07100 Sassari;

e

**L'Azienda Sanitaria Locale di Lanusei**, in persona del Direttore Generale, Dott. Francesco Pintus, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Piscinas 5, 08045 Lanusei;

e

**L'Azienda Sanitaria Locale di Oristano**, in persona del Direttore Generale, Dott. Mariano Meloni, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Carducci 35, 09170 Oristano;

e

**L'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari**, in persona del Direttore Generale Dott. Emilio Simeone, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale, via Piero della Francesca 1, 09047 Selargius;

e

**L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari**, in persona del Dott. Ennio Filigheddu, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Cagliari, via Ospedale 54, 09124 Cagliari;

in seguito denominate Aziende dell'Unione di Acquisto,

#### **Premesso che**

- l'art. 2 della Legge n. 405/2001 ad oggetto: "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 347/2001, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", stabilisce che le regioni sono chiamate ad adottare le opportune iniziative per semplificare l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria;
- con nota n. 34172 del 03.07.2013 è stata proposta l'adesione a tutte le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna per la costituzione di una Unione d'Acquisto per l'espletamento della Gara per l'assegnazione della fornitura di energia elettrica;
- le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ai sensi dell'art.15 della L.241/90 e, più in particolare, acquisire, lavori servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi secondo il disposto dell'art.33 del D.Lgs. 163/2006.

#### **Considerato che**

- l'Unione d'Acquisto deve essere formalmente costituita mediante apposita convenzione contenente mandato speciale all'Azienda mandataria per l'adozione in nome e per conto delle Aziende mandanti degli atti deliberativi riguardanti l'approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando di gara, l'espletamento della procedura fino ad aggiudicazione della fornitura ed ogni altro atto necessario ai fini dell'esecuzione dell'incarico conferito;

- nell'ambito di tale Unione di Acquisto, l'Azienda Sanitaria di Nuoro è stata individuata quale Azienda Capofila;
- il mandato speciale alla Azienda Capofila, deve espressamente conferire il potere di agire in nome e per conto delle mandanti, ai sensi dell'art. 1705 del C.C e seguenti, deve essere gratuito, in deroga all'art. 1709 del C.C., salvo quanto si dirà oltre per la ripartizione delle spese vive di procedura, ed essere irrevocabile fino al termine delle operazioni di gara ed alla scadenza dei contratti da essa nascenti, in deroga al disposto di cui all'art. 1723 del C.C.;

Per tutto ciò premesso e considerato, le Aziende, come sopra rappresentate e domiciliate,

**si CONVIENE e si STIPULA quanto segue**

### **Art. 1 Oggetto della convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto l'espletamento di una unica procedura di gara, da parte dell'Azienda mandataria anche in nome e per conto delle Aziende mandanti, per la fornitura di energia elettrica in relazione ai fabbisogni delle Aziende Sanitarie/Aziende Ospedaliero-Universitarie ricomprese nell'Unione di Acquisto.

L'Unione di Acquisto non ha personalità giuridica ed opera nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali delle Aziende e nell'interesse delle stesse.

### **Art. 2 Finalità**

L'Unione di Acquisto è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- il contenimento e la razionalizzazione della spesa, attraverso l'aggregazione della domanda;
- la semplificazione delle procedure di acquisto attraverso la centralizzazione e l'utilizzo di tecnologie innovative;
- la crescita e lo sviluppo della concorrenza.

### **Art. 3 Aderenti**

Fanno parte dell'Unione di Acquisto le seguenti aziende sanitarie:

- Azienda Sanitaria di Nuoro, capofila mandataria
- Azienda Sanitaria di Sassari, mandante;
- Azienda Sanitaria di Lanusei, mandante;
- Azienda Sanitaria di Oristano, mandante
- Azienda Sanitaria di Cagliari, mandante;
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, mandante;

### **Art. 4 Referenti dell'Unione di Acquisto**

L'azienda Capofila nomina il Responsabile del Procedimento, con il quale dovranno collaborare, nelle diverse fasi della procedura, i referenti tecnico-amministrativi nominati dalle Aziende mandanti, supportando l'Azienda Capofila nella definizione delle strategie e dei fabbisogni, nella predisposizione del capitolato di gara e in qualsiasi attività di verifica di conformità dei prodotti offerti.

### **Art. 5 Mandato speciale con rappresentanza**

Le Aziende mandanti conferiscono con la sottoscrizione della presente convenzione mandato speciale con rappresentanza all'Azienda Sanitaria N. 3 di Nuoro, ai sensi dell'art. 1705 del C.C e seguenti, per le attività relative all'espletamento della procedura di gara fino all'individuazione delle ditte affidatarie, tra le quali le principali risultano essere:

- consolidamento dei fabbisogni;
- predisposizione atti e documentazione di gara;
- approvazione degli atti di gara;
- pubblicazione del bando;
- espletamento della procedura;
- verifica della conformità dell'offerta;
- aggiudicazione della fornitura;
- comunicazioni con le aziende;

e comunque per tutte le attività necessarie al fine dell'espletamento dell'incarico conferito.

#### **Art. 6 Deroga alla disciplina del Mandato**

Il mandato di cui all'art. 5 è gratuito in deroga all'art. 1709 del C.C., salvo quanto stabilito nell'art. 9 per la ripartizione delle spese vive di procedura, ed irrevocabile fino al termine delle operazioni di gara, in deroga al disposto di cui all'art. 1723 del C.C..

#### **Art. 7 Obblighi della mandataria**

L'Azienda Capofila si impegna a svolgere tutte le attività propedeutiche, di predisposizione e di adozione degli atti deliberativi riguardanti l'approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando di gara, l'espletamento della procedura e la successiva aggiudicazione della fornitura. Si impegna inoltre ad effettuare tutti gli adempimenti connessi e preventivi alla stipula del contratto (verifica autocertificazione presentate e quant'altro necessario e propedeutico), inoltre ad informare le singole aziende dello stato di avanzamento della procedura.

#### **Art. 8 Obblighi delle aziende mandanti**

Le Aziende mandanti si impegnano a svolgere tutte le attività di definizione dei fabbisogni, di supporto per la definizione del capitolato e attività di verifica della conformità delle offerte. Si impegnano inoltre, a seguito dell'aggiudicazione, a stipulare i singoli contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari, facendosi carico per la parte di competenza di tutti gli adempimenti e dei costi relativi alla stipula ed alla gestione del contratto (es. ordinativi di fornitura, liquidazione fatture, ecc.).

#### **Art. 9 Spese**

Le Aziende concordano che le spese anticipate dall'Azienda mandataria, sia per l'ottenimento dei CIG e per la pubblicazione degli atti di gara, sia quelle relative alla gestione informatica della gara, nonché ulteriori spese necessarie per l'espletamento della procedura di acquisto verranno ripartite tra le ASL/AOU/AO in maniera proporzionale all'entità dei fabbisogni da aggiudicare, sulla base di un rendiconto che verrà predisposto dall'Azienda mandataria al termine della procedura di gara. Le Aziende mandatarie si impegnano a rimborsare i costi all'Azienda mandante nel termine di 30 giorni dal ricevimento, salva motivata contestazione delle spese rendicontate.

Letto, confermato e sottoscritto in numero di copie pari al numero delle Parti.

**Per l'Azienda Sanitario di Nuoro**  
**Il Direttore Generale**  
**Dott. Antonio Maria Soru**

**Per l'Azienda Sanitaria di Oristano**  
**Il Direttore Generale**  
**Dott. Mariano Meloni**